

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2099-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(V. Stampato Camera n. 3516)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – Onorevoli Senatori. – La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti [articoli 20 e 21 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le persone fisiche ed articoli 112-114 dello stesso testo unico per società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)]; tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti del diritto internazionale.

La stipula delle Convenzioni come quella oggetto della ratifica trova la principale ragione nell'evitare una duplicazione di imposizione sulle stesse operazioni economiche e giuridiche che, diversamente, si risolverebbe in un rilevante aggravio agli operatori economici impegnati nell'interscambio commerciale. A partire dal primo dopoguerra, si è andata così affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi Trattati di riferimento. Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali accordi è nato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti alla cosiddetta «area occidentale». A livello internazionale l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha redatto, nel 1963, un modello di Convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato (l'ultima versione risale al gennaio 2003), mentre l'ONU – con il Manuale di negoziazione del 1979 – ha inteso favorire i Paesi in via di sviluppo ai fini dell'accesso ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.

In tale contesto si inserisce l'iniziativa della stipula della Convenzione oggetto della ratifica, che si rivolge ad uno Stato da sem-

pre considerato con particolare attenzione nel quadro dell'impegno della cooperazione italiana allo sviluppo.

Dal punto di vista economico, dopo i problemi verificatisi a partire dal 1998 in conseguenza del conflitto di frontiera con l'Eritrea – conclusosi soltanto nel 2000 – l'Etiopia si trova, ora, in una fase di ritorno alla normalità, pur nel persistente quadro di precarietà che caratterizza il Paese, tra i più poveri del mondo. Il Governo etiopico sembra aver recentemente intrapreso la strada di una maggiore apertura del sistema economico verso l'esterno, il che dovrebbe favorire un incremento dei rapporti economico-finanziari anche con l'Italia. D'altra parte, l'Etiopia rimane uno dei principali obiettivi della cooperazione allo sviluppo italiana in Africa.

La Convenzione oggetto della ratifica, costituita da trenta articoli e da un Protocollo aggiuntivo e largamente conforme al modello elaborato dall'OCSE, si applica, tuttavia, alla sola imposizione sul reddito, con esclusione di quella sul patrimonio.

Alla stregua degli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'IRPEG e l'imposta locale sui redditi (ILOR).

La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma dell'Accordo. Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività

nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11), a meno che questi ultimi derivino da attività del beneficiario nell'altro Stato contraente, esercitate per mezzo di una stabile organizzazione: in entrambi i casi lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà prelevare un'imposta non superiore al dieci per cento dell'ammontare lordo. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza. All'articolo 23 vengono definiti i meccanismi per evitare le doppie imposizioni.

Agli articoli da 24 a 28 viene poi stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato con-

traente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.

Si prevede, infine, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, e del segreto industriale, commerciale e professionale, nonché del fondamentale interesse al mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi.

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo la previsione relativa all'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

24 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

24 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e il relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

